

LINEE GUIDA PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

(Legge 24 novembre 1981, n. 689)

INDICE

- Art. 1 Campo di applicazione e oggetto delle linee guida
- Art. 2 Ufficio competente
- Art. 3 Tipologia violazioni e soggetti accertatori
- Art. 4 Processo verbale di accertamento
- Art. 5 Contestazione e notifica
- Art. 6 Pagamento in misura ridotta
- Art. 7 Scritti difensivi
- Art. 8 Audizione
- Art. 9 Controdeduzioni dell'organoaccertatore
- Art. 10 Ordinanza-Ingiunzione
- Art. 11 Criteri per la determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 12 Istanza di rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 13 Pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 14 Pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 15 Disposizioni finali

Art. 1 Campo di applicazione e oggetto delle linee guida

- 1) La materia delle sanzioni amministrative pecuniarie è soggetta alla disciplina generale contenuta nella Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e sue successive modifiche e integrazioni.
- 2) Le presenti linee guida hanno lo scopo di individuare, in via preventiva, le modalità di determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi in cui non sia stato effettuato, ovvero non sia ammesso, il pagamento in misura ridotta, per la violazione delle norme di legge e di regolamento che individuano il Sindaco quale Autorità competente a ricevere il rapporto amministrativo ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n.689.
- 3) Le presenti linee guida si applicano alle materie individuate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 733 del 17 ottobre 2000, recante:<<Ricognizione delle norme la cui violazione è sanzionata amministrativamente e per le quali il Sindaco è autorità competente ai sensi e per gli effetti della L.689/81. Assegnazione delle relative sanzioni amministrative al Settore Polizia Municipale>> con la quale è stato assegnato al Settore Polizia Municipale:<<l'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle norme di legge e regolamentari di cui alla ricognizione , indicata in premessa, nonché con riferimento a tutte le norme le quali, ancorchè non richiamate nella ricognizione, individuano il Sindaco quale Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17, nonché a determinare la somma dovuta per la violazione a mezzo di ordinanza-Ingiunzione motivata, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n.689, con la sola ed unica esclusione delle norme disciplinanti aspetti igienico-sanitari>>.

Art. 2 Ufficio Competente

- 1) Competente in materia è l'Ufficio Contenzioso Amministrativo, di seguito denominato "Ufficio", attivato presso il Corpo di Polizia Municipale, che:
 - a) riceve i rapporti amministrativi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge n. 689/1981, nell'ipotesi in cui non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;
 - b) esamina e verifica, per le violazioni per le quali non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 1, della predetta Legge n. 689/1981, la regolarità formale dei verbali di accertamento dell'illecito amministrativo e la fondatezza della contestazione;
 - c) riceve ed esamina gli scritti difensivi e i documenti presentati dagli interessati ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 1981 (che devono essere presentati entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione);
 - d) riceve ed esamina le richieste di applicazione della riduzione della sanzione (che devono essere presentate entro trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione);
 - e) effettua, se richiesta, l'audizione degli interessati e redige il relativo verbale;
 - f) trasmette gli eventuali scritti difensivi e/o il verbale di audizione all'organo accertatore affinché rediga le proprie controdeduzioni;
 - g) richiede, nel caso di particolare complessità dell'istruttoria, ulteriori eventuali pareri tecnici o legali scritti, da considerarsi non obbligatori e non vincolanti, a organi interni o esterni in merito alle varie problematiche poste dalla fattispecie esaminata;
 - h) esamina le controdeduzioni e i pareri eventualmente acquisiti;

- i) predispone il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo sanzionatorio e lo sottopone al Responsabile del provvedimento finale;
- j) notifica entro i termini previsti dall'art. 28 della Legge n. 689 del 1981, l'ordinanza ingiunzione di pagamento e il provvedimento di archiviazione ai soggetti interessati, sulla base della conclusione dell'attività istruttoria;
- k) istruisce le istanze di rateizzazione e predispone il provvedimento di accoglimento o di rigetto;
- l) verifica l'effettivo pagamento;
- m) attiva le procedure per formazione del ruolo e la trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione.

Art. 3 Tipologia violazioni e soggetti accertatori

- 1) Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi, relativi a disposizioni di Legge o regolamento, nazionali, regionali, provinciali e ai regolamenti od ordinanze comunali sono svolte principalmente dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689. Resta ferma la competenza degli altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.
- 2) In base alla normativa vigente può essere abilitato altro personale dipendente dal Comune, o esercitante funzioni per conto del Comune, allo svolgimento degli incarichi d'accertamento di cui al comma 1, con riferimento a violazioni specificamente individuate nell'atto di nomina.
- 3) Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
- 4) I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 4 Processo Verbale di accertamento

- 1) La violazione di una norma, di un regolamento o di una ordinanza (statale, regionale, provinciale, comunale), per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante processo verbale.
- 2) Il processo verbale di accertamento deve contenere:
 - l'intestazione dell'Ente e l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - le generalità, la qualifica del/i verbalizzante/i;
 - le generalità dell'autore della violazione ovvero le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
 - la descrizione succinta del fatto costituente l'illecito;
 - l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
 - l'avvenuta contestazione della violazione ovvero i motivi della mancata contestazione;

- le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - l'indicazione dell'entità della somma pecuniaria, indicata nei limiti del minimo e massimo edittale;
 - l'indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità del pagamento; ovvero, nei casi previsti, l'indicazione della inammissibilità del pagamento in misura ridotta;
 - destinatario dei proventi;
 - l'indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, che devono essere inoltrati entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento, come previsto dall'articolo 18 della Legge 689/81;
 - la sottoscrizione del/dei verbalizzanti;
 - la sottoscrizione dei soggetti cui la violazione è stata contestata. qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso.
- 3) Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale e ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.

Art. 5 Contestazione e notifica

- 1) Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai soggetti interessati, con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro i termini di 90 (novanta) giorni dall'accertamento, per i residenti nel territorio della Repubblica, ed entro 360 (trecentosessanta) giorni per i residenti all'estero.
- 2) Ferma la competenza sanzionatoria, qualora dall'accertamento della violazione consegua, in quanto prevista, la sospensione ovvero la revoca del titolo abilitante l'attività oggetto dell'accertamento, copia degli atti è trasmessa all'Ente o al Dirigente che dovrà adottare il provvedimento.

Art. 6 Pagamento in misura ridotta

- 1) A norma dell'art. 16, della Legge 689/81:«< è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata. Dalla notificazione degli estremi della violazione.>>.
- 2) Per effetto della modifica apportata all'art. 16 dall'articolo 52 del D.Lgs 213/1998, qualora non sia stabilito il minimo della sanzione edittale, è ammesso il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo oltre alle spese del procedimento e notifica.
- 3) Il pagamento in misura ridotta, quando tale modalità è ammessa, effettuato entro il termine previsto dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 689 del 1981(60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione), estingue l'obbligazione sanzionatoria pecuniaria e

conclude a tutti gli effetti il procedimento amministrativo sanzionatorio.

- 4) Il pagamento in misura ridotta, effettuato oltre il termine previsto al comma 1), viene computato come acconto della sanzione determinata in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione.
- 5) Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione del verbale. In tal caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento.
- 6) In caso di mancato pagamento nei termini, l'organo accertatore provvede a rimettere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81 all'Ufficio competente.

Art. 7 Scritti difensivi

- 1) In alternativa al pagamento in misura ridotta (quando tale modalità di pagamento è ammessa), gli interessati possono, entro il termine perentorio di 30(trenta) giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, presentare scritti difensivi, documenti e chiedere di essere sentiti personalmente.
- 2) La presentazione di scritti difensivi e documenti è esente da imposta di bollo.
- 3) Il pagamento in misura ridotta della sanzione che avviene posteriormente all'eventuale presentazione di scritti difensivi, ed entro il termine previsto dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 689 del 1981, estingue il procedimento sanzionatorio.

Art. 8 Audizione

- 1) La convocazione degli interessati avviene, se ne hanno fatto richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la piena conoscenza, indicando il luogo, la data e l'ora in cui devono comparire dinanzi all'autorità amministrativa competente.
- 2) Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione è redatto apposito processo verbale.
- 3) Nel caso di impedimento gli interessati possono chiedere il rinvio dell'audizione ad altra data (rispetto a quella fissata e comunicata).
- 4) In caso di mancata presentazione e se non viene richiesto un rinvio motivato e giustificato l'assenza è considerata come rinuncia all'audizione.
- 5) L'assenza del richiedente a due date di audizione, comporta la prosecuzione del procedimento e l'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione prescindendo dall'audizione.

Art. 9 Controdeduzioni dell'organo accertatore

- 1) L'Ufficio per l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, ha facoltà di chiedere all'organo accertatore di far pervenire le proprie controdeduzioni, eventuali ulteriori chiarimenti ed elementi integrativi in merito a quanto eccepito nelle memorie difensive e alle risultanze dell'audizione personale.
- 2) In mancanza di risposta provvede ad inviare un sollecito all'organo accertatore e se, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, non pervengono le deduzioni, l'Ufficio procede all'adozione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione sulla base della valutazione degli atti esistenti.

Art. 10 Ordinanza-Ingiunzione

- 1) A seguito della presentazione di scritti difensivi, effettuata nei termini indicati al precedente articolo 7, ovvero in assenza di scritti difensivi o di scritti difensivi presentati oltre il termine sopra indicato, l'Ufficio, procede all'istruttoria per l'emaneazione dell'Ordinanza-Ingiunzione.
- 2) Come previsto dall'articolo 18, ultimo comma della Legge 689/81, l'ordinanza-ingiunzione **costituisce titolo esecutivo**. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 11 Criteri per la determinazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Per la determinazione dell'entità della somma da ingiungere con l'Ordinanza-Ingiunzione, viene dato rilievo a criteri accertabili e verificabili, che, allo stesso tempo, non comportino un immotivato aggravamento dell'istruttoria.
- 2) L'Ufficio, nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, ha riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 689 del 1981, alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

A Tal fine:

- a) La "gravità della violazione" è desunta dall'entità e dalla intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito, desunta dagli atti ed elementi forniti dall'organo accertatore;
 - b) L'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione commessa", va intesa come condotta tenuta dal trasgressore successivamente alla commissione della violazione. Tale criterio rileva a favore del trasgressore quando lo stesso abbia reso dimostrazione, da effettuarsi con Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, di essersi effettivamente adoperato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.
 - c) La "personalità del trasgressore" è valutata in ordine alla reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore nei cinque anni antecedenti la data della violazione in riferimento a quanto previsto dall'art. 8-bis della Legge 689/81;
 - d) Le "condizioni economiche" sono valutate tenendo conto dello stato economico disagiato del trasgressore, analogamente a quanto previsto dall'articolo 202-bis del Codice della strada, D. Lgs. 285/92 s.m.i. Per tale motivo è considerato tale, il titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- 3) IN ASSENZA DI SCRITTI DIFENSIVI O CON SCRITTI DIFENSIVI PRESENTATI OLTRE I TERMINI PREVISTI, SI APPLICANO I SEGUENTI CRITERI** per l'emissione

della Ordinanza-Ingiunzione, a seguito di mancato pagamento in misura ridotta,(quando tale modalità è ammessa):

- a) L'istruttoria, attivata dall'Ufficio, si basa esclusivamente sugli atti esistenti al fine di non causare un aggravamento del procedimento amministrativo.
- b) Se gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minore rigore l'entità della sanzione, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 689 del 1981; l'entità della sanzione pecuniaria di cui è ingiunto il pagamento è determinata nella misura prevista dall'articolo 16, comma 1, della Legge 689/81, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se meno favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento e notifica. Per effetto della modifica apportata all'art. 16 dall'articolo 52 del D.Lgs 213/1998, qualora non sia stabilito il minimo della sanzione edittale la sanzione da applicare è sempre pari alla terza parte del massimo oltre alle spese del procedimento e notifica.
- c) Qualora, per la violazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 689/81, sia stato stabilito un importo per il pagamento in misura ridotta superiore a quello risultante dall'applicazione del comma 1, dello stesso articolo, l'entità della sanzione pecuniaria irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, è determinata in misura non inferiore a quella prevista per il medesimo pagamento in misura ridotta;
- d) Qualora, dagli atti esistenti emergano elementi tali da poter giungere ad una valutazione che si caratterizzi per certezza, univocità, uniformità, applicabilità alla generalità dei casi trattati, si applicano i criteri di cui articolo 11 della Legge 689/1981, anche al fine di graduare l'entità della sanzione fino al massimo edittale.
- e) Le caratteristiche indicate al punto precedente, si riconoscono sussistere, in ogni caso, nell'ambito delle **precedenti violazioni (reiterazione) della stessa disposizione** accertate con provvedimento esecutivo, costituito dall'Ordinanza-Ingiunzione come indicato al precedente articolo 10, nei cinque anni antecedenti la data della violazione accertata.
- f) La presenza di precedenti violazioni, come indicato al punto precedente, verificata tramite consultazione del sistema gestionale delle sanzioni amministrative in uso al Comando Polizia Municipale di Rimini, è idonea a supportare un **aumento della sanzione irrogata.** In tale caso l'entità della somma da irrogare, nel caso in cui sia prevista la possibilità del pagamento in misura ridotta, viene calcolata nel seguente modo:

1-calcolo della somma di base, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 689/81(terza parte del massimo o, se più favorevole il doppio del minimo della sanzione edittale); [Es. limite minimo edittale 25,00; limite massimo edittale 300,00 (terza parte del massimo:100,00; doppio del minimo: 50,00. Somma di base: 50,00, più favorevole];

2-calcolo della somma aggiuntiva da applicare in base al numero di precedenti verificati, secondo la seguente graduazione:

| numero precedenti | Aumento |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Uno | aumento del 10% della somma risultante al punto 1; fino al limite massimo edittale |
| Due | aumento del 15% della somma risultante al punto 1; fino al limite massimo edittale |
| Tre o più | aumento del 30% della somma risultante al punto 1, fino al limite massimo edittale |

3-calcolo dell'importo della sanzione da irrogare con ordinanza-Ingiunzione, costituito dalla somma risultante al punto 1, maggiorata della percentuale indicata al punto 2, oltre alle spese di

procedimento e notifica. [Es: somma di base 50,00 Euro (punto 1) con un precedente (punto 2) aumento di 5,00 Euro(10%):somma risultante da ingiungere: Euro 55,00 oltre alle spese di procedimento e notifica].

4) IN PRESENZA DI SCRITTI DIFENSIVI PRESENTATI NEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 16, COMMA 1, della Legge 689/81, SI APPLICANO I SEGUENTI CRITERI per l'emissione della Ordinanza-Ingiunzione, a seguito di mancato pagamento in misura ridotta, (quando tale modalità è ammessa):

- a) L'Ufficio, procede alla istruttoria consistente nell'esame della documentazione presentata e degli argomenti esposti negli scritti difensivi e nella eventuale audizione, se richiesta dall'interessato.
- b) Qualora, dagli atti emergano elementi tali da poter giungere ad una valutazione che si caratterizzi per certezza, univocità, uniformità, applicabilità alla generalità dei casi trattati, si applicano i criteri di cui articolo 11 della Legge 689/1981, anche al fine di graduare l'entità della sanzione fino al massimo edittale.

- c) Si applica l'importo previsto per il pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole il doppio del minimo della sanzione edittale oltre alle spese del procedimento e notifica oppure, per effetto della modifica apportata all'art. 16 dall'articolo 52 del D.Lgs 213/1998, qualora non sia stabilito il minimo della sanzione edittale si applica la sanzione pari alla terza parte del massimo oltre alle spese del procedimento e notifica, nel caso in cui siano presenti tutte le seguenti condizioni:

-dall'istruttoria emerga l'infondatezza degli scritti difensivi,

-l'interessato ha reso dimostrazione con Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, di essersi effettivamente adoperato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;

-non vi è stata reiterazione della violazione accertata con provvedimento esecutivo (1) nei cinque anni precedenti la data di accertata violazione;

- d) si applica l'importo minimo edittale oltre alle spese del procedimento e notifica oppure, per effetto della modifica apportata all'art. 16 dall'articolo 52 del D.Lgs 213/1998, qualora non sia stabilito il minimo della sanzione edittale si applica la sanzione pari alla terza parte del massimo oltre alle spese del procedimento e notifica, nel caso in cui siano presenti tutte le seguenti condizioni:

-dall'istruttoria emerga l'infondatezza degli scritti difensivi,

-l'interessato ha reso dimostrazione con Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, di essersi effettivamente adoperato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;

-non vi è stata reiterazione della violazione accertata con provvedimento esecutivo (1) nei cinque anni precedenti la data di accertata violazione;

-l'interessato ha presentato dichiarazione(2) o documentazione(3) di una situazione di condizione economica disagiata(4),

(1)Come previsto dall'articolo 18, ultimo comma della Legge 689/81, l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il

ricorso proposto avverso la stessa.

(2) Come previsto dal DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia nonchè determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato su tali basi. L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 71 dello stesso decreto, procede a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti.

(3) La documentazione può essere costituita in alternativa da copia DSU ISEE relativa al nucleo familiare dell'interessato.

(4) Si considerano condizioni economiche "disagiate": Titolarità di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

e) Nel caso in cui siano presenti tutte le seguenti condizioni:

-dall'istruttoria emerga l'infondatezza degli scritti difensivi;

-l'interessato ha reso dimostrazione con Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, di essersi effettivamente adoperato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;

-vi è stata reiterazione della violazione, della stessa disposizione, nei cinque anni antecedenti la data di accertata violazione, verificata tramite consultazione del sistema gestionale delle sanzioni amministrative in uso al Comando Polizia Municipale di Rimini,

la determinazione dell'entità della somma da irrogare, viene calcolata nel seguente modo:

1-calcolo della somma di base, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 689/81 (terza parte del massimo o, se più favorevole il doppio del minimo della sanzione); [Es. limite minimo edittale 25,00; limite massimo edittale 300,00 (terza parte del massimo:100,00; doppio del minimo: 50,00. Somma di base: 50,00, più favorevole]. Nel caso in cui non sia previsto il pagamento in misura ridotta ovvero non sia previsto il limite minimo edittale, la somma di base, è costituita dalla terza parte del limite massimo della sanzione edittale.

2-calcolo della somma aggiuntiva da applicare, in base al numero di precedenti verificati, secondo la seguente graduazione:

| numero precedenti | Aumento |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Uno | aumento del 10% della somma risultante al punto 1; fino al limite massimo edittale |
| Due | aumento del 15% della somma risultante al punto 1; fino al limite massimo edittale |
| Tre o più | aumento del 30% della somma risultante al punto 1, fino al limite massimo edittale |

3-calcolo dell'importo della sanzione da irrogare con ordinanza-Ingiunzione, costituito dalla somma risultante al punto 1, maggiorata della percentuale indicata al punto 2, oltre alle spese di procedimento e notifica. [Es:somma di base 50,00 Euro (punto 1) con un precedente (punto 2) aumento di 5,00 Euro(10%):somma risultante da ingiungere: Euro 55,00 oltre alle spese di procedimento e notifica].

f) Nel caso in cui siano presenti tutte le seguenti condizioni:

-dall'istruttoria emerga l'infondatezza degli scritti difensivi;

-l'interessato non ha reso dimostrazione con Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, di essersi effettivamente adoperato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;

-vi è stata reiterazione della violazione, della stessa disposizione, nei cinque anni antecedenti la data di accertata violazione, verificata tramite consultazione del sistema gestionale delle sanzioni amministrative in uso al Comando Polizia Municipale di Rimini,

la determinazione dell'entità della somma da irrogare, nel caso in cui sia ammesso il pagamento in misura ridotta, viene calcolata nel seguente modo:

1-calcolo della somma di base, secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge 689/81 (terza parte del massimo o, se più favorevole il doppio del minimo della sanzione); [Es. limite minimo edittale 25,00; limite massimo edittale 300,00 (terza parte del massimo:100,00; doppio del minimo: 50,00. Somma di base: 50,00, più favorevole]. Nel caso in cui non sia previsto il pagamento in misura ridotta ovvero non sia previsto il limite minimo edittale, la somma di base, è costituita dalla terza parte del limite massimo della sanzione edittale.

2-calcolo della somma aggiuntiva da applicare, in base al numero di precedenti verificati, secondo la seguente graduazione:

| numero precedenti | Aumento |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Uno | aumento del 15% della somma risultante al punto 1; fino al limite massimo edittale |
| Due | aumento del 25% della somma risultante al punto 1; fino al limite massimo edittale |
| Tre o più | aumento del 45% della somma risultante al punto 1, fino al limite massimo edittale |

3-calcolo dell'importo della sanzione da irrogare con ordinanza-Ingunzione, costituito dalla somma risultante al punto 1, maggiorata della percentuale indicata al punto 2, oltre alle spese di procedimento e notifica. [Es:somma di base 50,00 Euro (punto 1) con un precedente (punto 2) aumento di 5,00 Euro(10%):somma risultante da ingungere: Euro 55,00 oltre alle spese di procedimento e notifica].

5) PER L'EMISSIONE DELLA ORDINANZA-INGIUNZIONE, RELATIVE A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PER LE QUALI NON È PREVISTO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, SI APPLICANO I SEGUENTI CRITERI:

- a) Se **non vi sono scritti difensivi** e dagli atti esistenti non emergono elementi attenuativi o peggiorativi si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata. [Es. limite minimo edittale 25,00; limite massimo edittale 300,00 (terza parte del massimo:100,00; doppio del minimo: 50,00. Somma di base: 100,00]; oltre alle spese del procedimento e notifica.

Se **vi sono scritti difensivi** e dall'istruttoria emerga l'infondatezza degli stessi, qualora l'interessato abbia reso dimostrazione con Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, di essersi effettivamente adoperato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e non vi è stata reiterazione della violazione, accertata con provvedimento esecutivo(1) nei cinque anni precedenti la data di accertata violazione, si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata. [Es. limite minimo edittale 25,00; limite massimo edittale 300,00 (terza parte del massimo:100,00; doppio del minimo: 50,00. Somma di base: 100,00]; oltre alle spese del procedimento e notifica.

- b) Se **vi sono scritti difensivi** e dall'istruttoria emerga l'infondatezza degli stessi e, inoltre, l'interessato non ha reso dimostrazione con Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, di essersi effettivamente adoperato per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze

della violazione e/o vi è stata reiterazione delle violazioni, accertata con provvedimento esecutivo(1) nei cinque anni precedenti la data di accertata violazione, si applica l'importo della somma più sfavorevole per il trasgressore calcolata tra il doppio del minimo e il terzo del massimo previsto dalla norma violata alla quale viene applicata la maggiorazione percentuale in base al numero di precedenti infraquinquennali come indicato nel seguente prospetto:

| numero precedenti | Aumento |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Uno | aumento del 15% della somma risultante al punto 1; fino al limite massimo edittale |
| Due | aumento del 25% della somma risultante al punto 1; fino al limite massimo edittale |
| Tre o più | aumento del 45% della somma risultante al punto 1, fino al limite massimo edittale |

Art. 12 Istanza di rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) L'interessato, che si trova in condizioni economiche disagiate, può richiedere, ai sensi dell'art.26 della Legge n. 689/1981, di essere ammesso al pagamento rateale della sanzione applicata, con istanza, anche contestuale agli scritti difensivi, e in ogni caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
- 2) La richiesta di rateizzazione è corredata da certificazione ISEE, relativa ai redditi dell'interessato e dei componenti del suo nucleo familiare o, nel caso di persone giuridiche, dalla documentazione attestante la situazione reddituale. Alla richiesta di rateizzazione può essere allegata la documentazione contenente eventuali altri elementi che l'interessato ritiene utili a comprovare la propria condizione economica disagiata.

Art. 13 Pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Esaminata l'istanza, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego che è notificato al richiedente.
- 2) Il pagamento rateale della sanzione può essere concesso con la stessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o con successivo e separato provvedimento.
- 3) La rateizzazione è ammessa solo con riferimento alla sanzione determinata con ordinanza ingiunzione, come previsto dall'art. 26 Legge 689/81;
- 4) In ogni momento il debito residuo può essere estinto mediante un unico pagamento.
- 5) Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione oltre alle spese di notifica e di procedimento in un' unica soluzione.
- 6) La rateizzazione non può essere concessa per sanzioni di importo inferiore o pari ad euro duecento.
- 7) Il beneficio della rateazione è concesso solamente nel caso in cui il richiedente non risulti moroso relativamente a precedenti concessioni di rateizzazioni.
- 8) La rateizzazione è concessa per un numero di rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 15,00.

Art. 14 Sanzioni Accessorie

- 1) In osservanza di quanto stabilito dall'art. 20 della Legge 689/1981, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, le sanzioni amministrative accessorie sono applicate con l'ordinanza-ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione pecuniaria.

Art. 15 Disposizioni finali

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la Legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni e integrazioni, e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.